



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it



Agli atti

Al sito web Amministrazione Trasparente

Agli operatori

OGGETTO: annullamento d'ufficio in autotutela della determina a contrarre e degli atti di gara relativi alla RDO 2722549 - PAR FSC Abruzzo – Strumentazione informatica per ambienti e laboratori multimediali ed arredi scolastici, fornitura di materiale pubblicitario, montaggio, collaudo e addestramento iniziale.

Codice Progetto: ABRSL0B092-98 - CUP:I49G17000320001 - CIG:ZDD2E32D3F

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di Funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” così come modificato dall’art. 22 del D.Lgs 56/17;

VISTA la delibera del Commissario ad Acta, recante i criteri per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 25.000 euro più IVA;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 59/DPG010 del 25/07/2017 con cui il Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università Servizio Istruzione ha fatto proprie le risultanze delle valutazioni e conseguente assegnazione finanziaria in favore degli Istituti Secondari di primo grado della Regione Abruzzo;

VISTO che con DGR n. 968 del 13/12/2018 è stato approvato lo Strumento di Attuazione Diretta per l’utilizzo delle risorse a valere sui fondi PAR FSC ex Delibera CIPE n79/2012;



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it



VISTA la Delibera n. 48 del 25/01/2018 del Commissario ad Acta di approvazione del Programma Annuale E.F. 2019 e contestuale inserimento del progetto “PAR Intervento Potenziamento Dotazioni”;

VISTA la Determina a contrarre 16005 del 28/12/2021 e successiva RDO 2722579 prot. 16027 del 28/12/2021;

VISTA la richiesta di integrazione documentale prot. n. 756 del 15/01/2021 con la quale le ditte venivano invitate a produrre schede tecniche descrittive dei prodotti offerti nel termine di cinque giorni, pena esclusione dalla gara;

VALUTATE le schede tecniche depositate dalle ditte;

VISTO il verbale della commissione nominata con prot. 341 del 12/01/2021 e riunita in data 22/01/2021;

VISTA l'aggiudicazione provvisoria in favore di C&C Consulting S.p.A. prot. n. 1237 del 23/01/2020;

VISTA la richiesta effettuata nei confronti della ditta aggiudicataria di verificare l'effettiva disponibilità dei beni offerti;

VISTA dichiarazione della ditta C&C Consulting S.p.A. prot. 1508 del 25/01/2021 con la quale dichiara “*che i distributori italiani (...) hanno confermato la consegna dell'attrezzatura relativa alla procedura in oggetto entro la data del 28/02/2021*”;

VISTA l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta C&C Consulting S.p.A. prot. n. 2028 del 29/01/2021. Si precisa che all'aggiudicazione definitiva non è seguita la stipula sul MEPA per reclamo ABINTRAX;

VISTO il reclamo proposto dalla ditta non aggiudicataria Abintrax S.r.l. prot. 2237 del 02/02/2021 con il quale venivano proposte le seguenti contestazioni “*1. l'omessa allegazione delle schede tecniche da parte di taluni concorrenti è stata determinata da un errore commesso dalla stessa stazione appaltante che non ha messo a disposizione dei partecipanti l'apposito spazio fisico necessario sulla piattaforma MEPA; 2. il termine di tempo concesso per operare la richiesta integrazione documentale (appena 5 giorni) è certamente troppo ristretto, considerando che il termine previsto per il soccorso istruttorio è di almeno 10 giorni; 3. la mancata allegazione delle schede tecniche (che confermano l'aderenza al Vs. capitolato tecnico) peraltro in una gara da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso non rientra tra le cause tassative di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici.*”;

VISTO il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione definitiva prot. 2190 del 01/02/2021 necessario ai fini della valutazione del reclamo;

RILEVATO che, a seguito di una valutazione sulla complessiva procedura di gara, la stessa risulta affetta da vizi procedurali;

CONSIDERATO in particolare che, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, nelle gare bandite secondo il criterio del prezzo più basso, l'Amministrazione può e deve verificare la conformità del prodotto alle specifiche tecniche predeterminate dalla lex specialis, ma non può sottoporre le offerte a verifiche e prove non previste e non predeterminate ed esprimere valutazioni tecniche sulla minore o maggiore qualità dei prodotti, basate su una comparazione qualitativa tra i prodotti offerti, con il risultato illegittimo di escludere l'offerta ritenuta qualitativamente meno vantaggiosa;

RITENUTO che la richiesta di integrazione rivolta alle ditte di produrre le schede tecniche dei prodotti offerti potrebbe inficiare l'intera procedura laddove interpretata ai sensi dell'art. 83 Codice Contratti Pubblici quale soccorso istruttorio;



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)

Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719

C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P

PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it



FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

RILEVATO infatti che di fatto la richiesta, seppur giustificata, non risulta fornita di adeguata motivazione;

CONSIDERATO che il potere di cui all'art. 32 comma 8 D.Lgs 50/2016, che fa salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della stazione appaltante anche dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace, sino alla stipulazione del contratto, è un potere ampiamente discrezionale il quale si fonda sui principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A., nonché sul principio di cui all'art. 1328 c.c. in virtù del quale la proposta di conclusione del contratto è sempre revocabile sino al momento della conclusione dell'accordo;

RITENUTO che l'amministrazione, secondo costante giurisprudenza, ha la facoltà di ritirare in autotutela gli atti di gara, ivi concluso il provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, laddove si sia in presenza di vizi tali da inficiare la regolarità della procedura o tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (TAR Liguria sentenza n. 603 del 03/09/2020);

VERIFICATI i presupposti di legge per procedere in autotutela e ritenuto applicabile il diritto potestativo atto a tutelare i principi di buon andamento dell'azione amministrativa, trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza a garanzia e tutela della stazione appaltante;
Per tutte le motivazioni di cui sopra

DETERMINA IN AUTOTUTELA

- di procedere in autotutela all'annullamento d'ufficio della determina a contrarre e degli atti di gara relativi alla RDO 2722549 - PAR FSC Abruzzo – Strumentazione informatica per ambienti e laboratori multimediali ed arredi scolastici, fornitura di materiale pubblicitario, montaggio, collaudo e addestramento iniziale;
- di procedere a dare notizia dell'avvenuto annullamento in autotutela mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituzione Scolastica e sul portale MEPA al fine di darne avviso a tutte le ditte che hanno presentato offerta, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 50/2016 e dd.mm.ii.;
- di riservarsi con successivo apposito atto di procedere all'indizione di una nuova procedura negoziale che sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorella Romano